

Prot. n.

A.P.S.P. “S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL”

PERGINE VALSUGANA (TN)

OGGETTO: Convenzione per realizzazione progetto "Intervento 3.3.F - Progetto OccupAzione - opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità", per il periodo dal _____ al _____. Codice CIG _____.

TRA

L'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel", con sede in Pergine Valsugana (TN) Via Marconi n. 4, codice fiscale e partita IVA 00358720225, nella persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a Pergine Valsugana (TN) in Via Marconi n. 4, il quale interviene ed agisce in nome e per conto dell'Azienda che rappresenta.

E

la COOPERATIVA _____ con sede legale in _____, Via _____ n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, rappresentata dal Legale Rappresentante _____, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica a _____ in Via _____ n. _____.

PREMESSO CHE

- con nota dd. 13/08/2025 prot. 639431 nostro prot. n. 4907 di pari data, l'Agenzia del Lavoro – Ufficio Legale Amministrativo e contabile di Trento comunicava che la Provincia Autonoma di Trento intendeva avviare anche per l'anno 2025/2026 il progetto denominato "Intervento 3.3.F Progetto OccupAzione - opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità, nell'ambito dei servizi ausiliari di tipo sociale" a carattere temporaneo per un massimo di cinque mesi presso le A.P.S.P.;
- nella sopra citata nota informativa veniva invitata l'APSP ad inviare una manifestazione di interesse, specificando il numero delle persone di cui l'Ente riteneva di aver bisogno ed il ruolo che andrebbero indicativamente a ricoprire;
- questa A.P.S.P. con nota dd. 01/09/2025 prot. n. 5186 comunicava alla P.A.T. – Agenzia del Lavoro di Trento la possibile necessità di n. 12 operatori cui affidare le attività lavorative previste per le APSP all'art. 10 delle Disposizioni attuative del documento degli interventi di politica del lavoro della XVI Legislatura approvate con Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia del Lavoro di Trento n. 15 dd. 31/07/2024;
- con nota dd. 01/10/2025 prot. n. 763391 nostro prot. n. 5763 di pari data, l'Agenzia del Lavoro – Ufficio Legale Amministrativo e contabile di Trento informava che erano stati condivisi, in ambiente cloud, i nominativi dei lavoratori iscritti in lista per l'intervento 3.3.F;

- l'A.P.S.P. con nota prot. n. 6307/2025 dd. 28/10/2025 richiedeva alla P.A.T. – Agenzia del Lavoro di Trento un contributo per l'attivazione del progetto Intervento 3.3.F;
- con nota dd. 28/11/2025 prot. n. 930925 ns. prot. n. 7133 di pari data la P.A.T. - Agenzia del Lavoro di Trento comunicava l'assegnazione di n. 2 (due) operatori a tempo pieno a 35 ore settimanali di cui uno con funzione di Capo Squadra e di n. 10 (dieci) operatori a 20 ore settimanali per il periodo di 5 (cinque) mesi con la previsione massima del costo lavoro finanziato dall'Agenzia del lavoro pari a complessivi € 69.151,53, IVA inclusa, oltre al costo per eventuali indennità previste dal contratto di lavoro che saranno rendicontati a consuntivo;
- che i soggetti attuatori del progetto sono le cooperative sociali di tipo B;
- in esecuzione dei principi di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381 gli Enti Pubblici possono affidare mediante Convenzione la fornitura di beni e servizi, diversi da quelli socio-sanitari, alle Cooperative sociali disciplinate dalla Legge stessa;
- il soggetto affidatario è iscritto nel registro delle Cooperative della Provincia Autonoma di Trento ai sensi e per gli effetti della L.R. 22/10/1988 n. 24 e della L.R. 29/01/1954 n. 7 e s.m. nella sezione "B" "Cooperative a mutualità prevalente", alla categoria "_____" sottocategoria _____;
- la Cooperativa affidataria è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Trento ed è in possesso degli altri requisiti di partecipazione necessari (assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016);
- con l'affidamento delle attività oggetto della presente Convenzione l'Azienda si pone i seguenti obiettivi:
 - creare opportunità di lavoro per le persone in condizioni di svantaggio sociale appartenenti alla realtà locale;
 - favorire l'inserimento/reinserimento nella comunità di soggetti disabili;
- la scelta di affidare il servizio in Convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 381/91 in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, trova giustificazione nella volontà dell'Azienda di raggiungere gli obiettivi illustrati al punto che precede, ritenuti fondamentali e qualificanti dell'azione politico-amministrativa;
- con decreto del Presidente n. ____ dd. _____, esecutivo, veniva affidato a trattativa diretta alla COOPERATIVA _____ il servizio oggetto della presente Convenzione relativo a n. 2 (due) operatori a tempo pieno a 35 ore settimanali di cui uno con funzione di Capo Squadra e di n. 10 (dieci) operatori a 20 ore settimanali per il periodo di 5 (cinque) mesi per un importo complessivo di € _____ (_____/____), oltre all'IVA, come inoltre indicato nell'offerta dd. _____, trasmessa tramite Contracta in relazione alla procedura n. _____ nostro prot. n. _____ dd. _____ approvando contestualmente il seguente schema di Convenzione;
- la Cooperativa affidataria è dotata di adeguata attrezzatura, possiede un ufficio aperto al pubblico ed è sufficientemente strutturata a livello organizzativo, sia per lo svolgimento dei lavori assegnati, sia per l'assistenza ai soggetti deboli e svantaggiati impiegati nel Progetto, è stata verificata positivamente la sussistenza in capo all'Affidataria dei requisiti di regolarità contributiva, oltre al

possesso dei requisiti tecnici e finanziari;

- il finanziamento pubblico risulta indispensabile per procedere all'inserimento professionale;

si conviene e si stipula la seguente Convenzione

Art. 1 - Oggetto della convenzione

L'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana (TN), a mezzo del proprio Presidente pro-tempore, dott. Pintarelli Diego, affida a trattativa diretta alla Cooperativa _____, con sede legale in _____, Via _____ n. _____ che, a mezzo del suo Legale Rappresentante, accetta ed assume il servizio per la realizzazione del progetto "Intervento 3.3.F - Progetto OccupAzione - opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità", relativo n. 2 (due) operatori a tempo pieno a 35 ore settimanali di cui uno con funzione di Capo Squadra e di n. 10 (dieci) operatori a 20 ore settimanali per il periodo di 5 (cinque) mesi, individuati nella nota dd. _____ prot. n. _____, ns. prot. n. _____ di data _____, alle condizioni indicate nell'offerta dd. _____ trasmessa tramite Contracta., procedura n. _____ ns. prot. n. _____ di data _____.

La gestione del Progetto dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nella presente Convenzione e delle disposizioni regolamentari per la gestione del progetto "Intervento 3.3.F - Progetto OccupAzione - opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità" indicate dall'Agenzia del Lavoro di Trento.

Il personale impiegato nel Progetto svolgerà in ogni caso attività approvate dall'Agenzia del Lavoro e non svolgerà funzioni già assegnate al personale dell'Azienda, fatte salve le esclusioni previste dall'Agenzia del Lavoro.

Le attività svolte dai lavoratori individuati sono identificate nelle seguenti:

- accompagnamento degli ospiti all'interno delle RSA per i diversi servizi (sale di animazione, fisioterapia, zona ristorazione, ecc.)
- aiuto per gli spostamenti con l'utilizzo di ausili tipo carrozzina;
- attività di assistenza diretta all'ospite nell'assunzione del pasto e nell'idratazione solo previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore dell'Intervento 3.3.F a ciò dedicato (es. Operatori ex dipendenti RSA, o persone con comprovata esperienza nel settore), ed esclusivamente nel caso di ospiti senza problemi di deglutizione o gravi malattie invalidanti (tipo Alzheimer) e comunque sotto diretta supervisione di un operatore della RSA.
- guida di automezzo dell'azienda previa verifica da parte della RSA di idoneità del lavoratore a ciò dedicato, stante adeguata copertura assicurativa da parte dell'Ente (Kasco conducente ecc) per accompagnamento di ospiti nei seguenti casi:
 - persone autosufficienti o comunque autonome (lucide, orientate, in grado di muoversi);
 - persone non autosufficienti solo se accompagnate da un operatore della RSA (o familiare se previsto dalle procedure interne della RSA);
- servizi di accompagnamento e svago per passeggiate, escursioni con pulmino, gite di gruppo;

- supporto e affiancamento nelle attività di animazione e supporto all'operatore incaricato nelle attività previste dal progetto di animazione:
 - gruppo di ascolto (lettura quotidiani, racconti, riviste, ecc.);
 - gruppi espressivi (attività manuali, laboratori con varie tecniche, canto, disegno, pittura, ecc.);
 - gruppi culturali (cinema, musei, mostre, spettacoli, ecc.);
 - gruppo giochi (giochi di movimento, cruciverba, giochi cognitivi, giochi di società, tornei di carte, di bocce, ecc.);
 - gruppi di opinione a tema, facilitati dall'animatore;
 - gruppo gite (culturali, religiose, naturalistiche, ecc.);
 - tombola;
 - gruppo cucina (torte, pasticcini, biscotti, tagliatelle...);
 - momenti di animazione con il coinvolgimento di volontari, associazioni, singoli, gruppi, ecc.;
 - feste di compleanno;
 - feste a tema (es. merenda in giardino, festa dell'ospite, festa del volontario, ecc.);
- attività di ascolto e compagnia;
- creazione di nuovi spazi relazionali con ospiti che necessitano di particolare attenzione;
- aiuto e partecipazione all'organizzazione di feste di compleanno, preparazione di addobbi e di piccoli lavori in occasione di feste della comunità e mostre varie;
- predisposizione degli ambienti, delle strutture e dei vari materiali necessari alle attività strutturate di animazione e affiancamento al personale della RSA nella gestione delle attività stesse;
- raccolta, ritiro, distribuzione e lettura della posta;
- presidio e sorveglianza dei luoghi esterni e degli ambienti nei quali si radunano gli ospiti coinvolti nelle varie attività;
- collegamento con l'esterno per il reperimento dei beni necessari alle attività di animazione;
- possibilità di raccogliere per iscritto aneddoti, racconti di fatti relativi al ciclo dell'anno o della vita, a vicende storiche, ad avvenimenti culturali, ecc., vissuti dalle singole persone o loro tramandati, in modo da recuperare la memoria storica della vita sociale e culturale della comunità.

Art. 2 - Durata

La presente Convenzione ha una durata di mesi 5 decorrenti dal _____ e con scadenza il _____ .

Art. 3 - Obblighi della Cooperativa

La COOPERATIVA si impegna:

- a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizione di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91;
- b) a garantire il trattamento economico e giuridico previsto dal documento "Intesa Collettiva Provinciale di Lavoro per i lavoratori occupati negli interventi 3.3.D" vigente;
- c) a impiegare gli operatori segnalati dall'Agenzia del Lavoro;

- d) a verificare che il lavoratore sia iscritto nell'elenco di cui alla L. 68/99 al momento dell'assunzione;
- e) a rispettare per i lavoratori impiegati nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dalla legge e dai contratti collettivi nazionali del settore;
- f) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- g) a dotare il proprio personale di divise e di tesserini di riconoscimento nominativi;
- h) a fornire al proprio personale i necessari D.P.I. previsti dalle normative vigenti (guanti, ecc.);
- i) a garantire al personale inserito nel progetto idonea formazione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- j) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Azienda o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- k) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- l) a garantire la riservatezza delle informazioni relative all'A.P.S.P. affidante di cui venisse a conoscenza a motivo dell'espletamento del servizio oggetto della Convenzione;
- m) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti nella presente convenzione;
- n) a trasmettere, al termine del progetto, all'Azienda una relazione sull'attività svolta, con un elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite al lavoro, inclusa, una tabella riassuntiva dei costi della manodopera sostenuti mediante la compilazione del modulo dell'Agenzia del Lavoro e una relazione contabile.

Art. 4 - Rischi per la sicurezza

La Cooperativa assume direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con specifico riferimento all'applicazione del D. Lgs. n. 81/08.

La Cooperativa si obbliga inoltre all'osservanza delle norme di sicurezza ed a provvedere, a cura e carico propri e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, in ossequio al D. Lgs. n. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio delle proprie attività presso le strutture dell'A.P.S.P., l'incolumità delle persone addette e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose, assumendo tutte le necessarie opere ed interventi provvisori ed esonerando, conseguentemente l'A.P.S.P. da ogni e qualsiasi responsabilità.

La Cooperativa si impegna a sottoscrivere il DUVRI allegato alla presente convenzione.

Art. 5 - Referenti

L'A.P.S.P. affidante nomina quale suo referente _____, avente il ruolo di _____, con il

quale verranno concordati gli orari e le modalità di svolgimento del servizio ed alla quale la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

La Cooperativa nomina quale referente il sig. _____.

Art. 6 - Responsabilità della Cooperativa

La Cooperativa affidataria si assume le responsabilità e gli oneri conseguenti alla non corretta esecuzione dell'attività in Convenzione, o al mancato conseguimento degli obiettivi previsti e a tenere indenne l'A.P.S.P. da qualunque conseguenza derivante dalla mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone impiegate nell'espletamento del servizio e risponderà di eventuali danni che dovessero essere arrecati a cose o persone in dipendenza del servizio stesso.

Art. 7 - Corrispettivo

L'Azienda affidante si impegna a corrispondere per il servizio in oggetto il corrispettivo stabilito in complessivi presunti € _____, oltre l'IVA risultante dall'offerta dd. _____ trasmessa tramite Contracta., procedura n. _____ ns. prot. n. _____ di data _____.

Il corrispettivo sarà mensilizzato mediante emissione di fattura mensile posticipata in formato elettronico ai sensi del D.M. 55/2013 distinguendo il costo della manodopera dagli altri costi ed evidenziando sulla fattura stessa che si tratta di progetti finanziati.

Ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 introdotto dalla Legge 190/2014 l'Azienda si avvale del meccanismo dello split - payment. Sulle fatture emesse dovrà essere pertanto indicata l'annotazione "Scissione dei pagamenti".

L'A.P.S.P. provvederà al pagamento della fattura, a mezzo rimessa diretta con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm. segnalato per iscritto dalla Cooperativa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture, previa attestazione della relativa regolarità tecnico-amministrativa ed autorizzazione al pagamento da parte del Servizio competente dell'A.P.S.P., e previa verifica della regolarità contributiva della Cooperativa affidataria stessa acquisita con il Mod. DURC.

Art. 8 – Spese di stipula della convenzione

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della COOPERATIVA.

Art. 9 - Contestazioni - Risoluzione della convenzione

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, l'Azienda affidante procederà alla contestazione per iscritto dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro dieci giorni la causa dell'inadempienza. Trascorso inutilmente tale termine il contratto sarà risolto di diritto.

L'Azienda affidante si riserva inoltre il diritto di recedere in qualsiasi momento dalla Convenzione per qualsiasi motivata ragione, oltre quelle di contestata carenza del servizio, mediante semplice preavviso di mesi uno.

È inoltre causa di risoluzione della Convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall'Albo Provinciale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Azienda, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie relative all'esecuzione del servizio le parti sono tenute a richiedere il giudizio di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda affidante, un rappresentante dell'affidatario, presieduto da un esperto del settore nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo le disposizioni del Codice Civile in materia di arbitrato.

Art. 11 - Registrazione

La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26/04.1986, n. 131. Le spese di bollo e di eventuale registrazione sono a carico della Cooperativa.

Art. 12 - Domicilio

Agli effetti della presente Convenzione l'affidatario assume domicilio presso la sede dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" con sede in Pergine Valsugana Via Marconi n. 4.

Art. 13 - Disposizioni anticorruzione

1. La Cooperativa con la sottoscrizione della presente Convenzione, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa A.P.S.P. nei confronti della medesima Cooperativa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. La Cooperativa, con riferimento alle prestazioni oggetto della presente Convenzione, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana, attualmente vigente, pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione *Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – Atti generali*, e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione dell'A.P.S.P. "S. Spirito - Fondazione Montel" di Pergine Valsugana pubblicato sul sito istituzionale www.apsp-pergine.it - sezione *amministrazione trasparente - altri contenuti - prevenzione della corruzione - Piano triennale di prevenzione della corruzione* ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine la Cooperativa si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo.

3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato al comma 2 del presente articolo costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto alla Cooperativa, il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione della Convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 - Privacy

Titolare del trattamento: A.P.S.P. "S. Spirito – Fondazione Montel" con sede in Pergine Valsugana (TN);

Finalità del trattamento: adempimento delle funzioni istituzionali strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà di cui la nostra Amministrazione è competente;

Base del trattamento: esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

Trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati: il trattamento potrebbe riguardare dati personali relativi a condanne penali. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

Modalità del trattamento: tutti i dati sono trattati in forma cartacea ed elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR;

Obbligatorietà del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza;

Comunicazione, diffusione e destinatari: i dati possono essere comunicati ai soli terzi legittimati. I dati comunicati non saranno trasferiti extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge. I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l'espletamento dell'attività da essi svolta a favore dell'Ente e nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. Il loro elenco è sempre accessibile presso la sede del titolare;

Durata del trattamento e periodo di conservazione: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il tempo di legge;

Diritti dell'interessato: l'interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Re. UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al

Parte integrante e sostanziale del Decreto del Presidente n. 47 dd. 15/12/2025 responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR;

Responsabile Protezione Dati (RPD): la nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all'indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pergine Valsugana, li _____

Per l'A.P.S.P.
IL PRESIDENTE
(dott. Diego Pintarelli)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.

Per la Cooperativa _____.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(_____)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, che soddisfa
il requisito della forma scritta.